



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Massimo Zanetti Presidente
- dott.ssa Luciana Nicoli Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, co. 6, l.f., depositato in data 02.03.2018 dalla OFFICINE LEONCINI E C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00698880556), con sede legale in Narni Scalo (TR), Via Maratta n. 7, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* sig. Mariano Leoncini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Serafini, Andrea Melucco e Stefano Cardinale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 86, giusta procura in calce al predetto ricorso;

vista la comunicazione effettuata dalla Cancelleria in data 19.02.2018 al Registro delle imprese e al P.M. in sede;

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 07.03.2018;

premesso che il deposito del ricorso con modalità cartacea anziché telematica è pienamente conforme al dettato dell'art. 16-bis d.l. 179/2012, dal momento che tale disposizione prevede, al comma 1, che l'utilizzo obbligatorio della modalità telematica vale esclusivamente per "*il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite*", e al comma 3 che "*nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario*";

considerato che:

- risulta rispettato il disposto degli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, anche nella fase preconcordataria, stanti la natura giurisdizionale del ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: v. App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Terni, 4 novembre 2013, in www.ilcaso.it; nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerale inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06, Cass. 14245/03, Cass. 2809/99 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di difensori muniti di valida procura alle liti;
- la domanda proviene da una società che, in base alla visura camerale in atti, risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese (v. in proposito Cass. 21286/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Padova, 20 marzo 2014, in www.ilfallimentarista.it, le quali riprendono il principio enunciato da Cass., SS.UU., 6070/2013; v. altresì, da ultimo, Corte Cost. 9/2017; *contra*, v. Trib. Verona, 17 luglio 2015, in www.fallimentiesocieta.it);

- la domanda è stata sottoscritta da uno dei difensori della società ricorrente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 c.p.c. (v. da ultimo Cass. 20725/2017, la quale richiama Cass. 598/2017, secondo cui l'obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società debitrice dal combinato disposto degli artt. 161, co. 1 e 4, e 152, co. 1, l.f., nel caso di concordato con riserva, è da ritenersi riferito solo alla proposta da presentarsi nel termine fissato dal Tribunale e non anche alla domanda "prenotativa" di cui all'art. 161, co. 6, l.f.; la suddetta pronuncia ha confermato sul punto quanto statuito da App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it);
- in base a quanto risulta dalla visura camerale in atti, non ricorre la condizione impeditiva di cui all'art. 161, co. 9, l.f. (presentazione, negli ultimi due anni, di analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti);
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 161, co. 1, l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5688/2015, Cass., SS.UU., 15872/2013, Cass., SS.UU., 5945/2013, Cass. 26491/2017, Cass. 20938/2016, Cass. 23719/2014, Cass. 19147/2012, Cass. 14676/2012, Cass. 12557/2012 e Cass. 6886/2012), è sita in Narni (TR), comune compreso nel circondario del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito del ricorso;
- ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (il cui oggetto sociale è principalmente l'attività di autotrasporto merci per conto terzi) in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma (v. i bilanci – quelli rilevanti, ossia quelli relativi agli esercizi 2015 e 2016 – allegati al ricorso, regolarmente depositati nel Registro delle imprese);
- il dedotto stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010; Trib. Sulmona, 2 novembre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Arezzo, 17 settembre 2009, inedita; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in *Il fallimento*, 2006, 570; Trib. Milano, 27 ottobre 2005, in *Italia Oggi*, 9 novembre 2005; Trib. Treviso, 15 luglio 2005, in *Il Fallimento*, 2001, 63; Trib. Pescara, 20 giugno 2005, in *Il Fallimento*, 2006, 98; Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, in *Il fallimento*, 2005, 793; tenuto conto, nella specie, del fatto che si tratta di società in liquidazione, per cui l'insolvenza è data dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori: v. in proposito Cass. 9574/2017, Cass. 25167/2016, Cass. 16752/2013, Cass. 13644/2013, Cass. 15442/2011, Cass. 21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. L'Aquila, 24 settembre 2014, in *Il fallimento*, 2015, 110, secondo le quali per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni) trova riscontro nei bilanci allegati e nella situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 31.08.2017, dai quali si evince che, in virtù della recente escussione dei *performance bond* in vigore, l'insieme dei debiti è tale da non poter essere integralmente soddisfatto mediante la liquidazione dell'intero attivo sociale, ferma restando la necessità che la società ricorrente fornisca ulteriori specificazioni sul punto nel corso della fase

preconcordataria, documentando, tra l'altro, le circostanze successive al 31.08.2017 che hanno portato al sopravanzo dei debiti complessivi rispetto all'attivo patrimoniale della società;

- sono stati depositati tutti i documenti prescritti dall'art. 161, co. 6, l.f., e in particolare: 1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, salvo che per l'ultimo bilancio, in luogo del quale, tuttavia, è stata allegata una situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 31.08.2017 (v. in proposito le condivisibili motivazioni di Trib. Cassino, 31 luglio 2014, in *Il fallimento*, 2015, 984, secondo cui non si può esigere l'allegazione di un bilancio i cui termini di approvazione non siano ancora scaduti; v. altresì App. Brescia, 24 settembre 2015, in www.ilfallimentarista.it, e Trib. Bergamo, 27 marzo 2014, inedita); situazione che dovrà essere aggiornata al 31.12.2018 già nel corso della fase preconcordataria; 2) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (doc. 4);

osservato che, in definitiva:

- sussistono i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f.;
- pur non avendo la società ricorrente espressamente richiesto che tale termine venga fissato nella misura massima di centoventi giorni (essendosi la ricorrente limitata a chiedere l'assegnazione di un "*congruo termine*"), le esigenze rappresentate a pag. 2-3 del ricorso, in no con le non trascurabili dimensioni dell'impresa e con l'attuale assenza di istanze per la dichiarazione di fallimento della società debitrice, giustificano la concessione del predetto termine nella misura di novanta giorni (v. in argomento Trib. Perugia, 4 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 2013, 80, Trib. Vicenza, 10 ottobre, 2012, e Trib. Treviso, 21 settembre 2012, entrambe in www.ilfallimentarista.it, e Trib. Palermo, 2 ottobre 2012, in *Il fallimento*, 2013, 82);
- appare opportuno esercitare la facoltà, espressamente prevista dall'art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dai bilanci prodotti dalla società ricorrente, appare equo liquidare in € 15.000,00, da depositarsi in Cancelleria entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

precisato che:

- il *dies a quo* di decorrenza del suddetto termine va identificato nel giorno del deposito del provvedimento collegiale e non in quello in cui il ricorso viene depositato o pubblicato, in quanto l'attività necessaria alla verifica dei presupposti per la concessione del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f. e alla definizione degli obblighi informativi di cui al co. 8 del medesimo articolo non deve ricadere negativamente sull'imprenditore ricorrente (v. Trib. Modena, 29 marzo 2013, in www.ilcaso.it, Trib. Ravenna, 6 marzo 2013, in www.ilcaso.it, e Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it; *contra* Trib. Venezia, 18 settembre 2014, in www.ilcaso.it, Trib. Perugia, 4 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 2013, 80, e Trib. Palermo, 2 ottobre 2012, in www.osservatorio-oci.org); d'altra parte, se è vero che le

preclusioni sancite dall'art. 168 l.f. a carico dei creditori e dei terzi si verificano sin dalla data di pubblicazione della domanda "in bianco" nel registro delle imprese, la norma prevede che la proposta, il piano e la documentazione devono essere presentate "entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni", senza stabilire esplicitamente quale sia l'inizio della sua decorrenza, e la decorrenza di un termine, in assenza di diverse ed espresse indicazioni, deve presumersi coincidere con il momento della sua concessione;

P.Q.M.

visto l'art. 161, co. 6 e ss., l.f.,

FISSA

il termine di novanta giorni (con decorrenza come da motivazione) per il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f. (ovvero della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.);

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 163, co. 2, n. 3, l.f., l'avv. Ester Ferrara, con l'incarico di vigilare sull'attività della società ricorrente e di riferire immediatamente al Tribunale ove accerti che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l.f., in vista della eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda e, su istanza dei creditori o del P.M., di fallimento del debitore ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;

STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 20.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale, invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (ovvero dell'accordo di ristrutturazione), sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un *report* sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario (o attuabilità dell'accordo), sottoscritta dal professionista attestatore designato;

PRECISA

che (solo) alla prima scadenza mensile di cui sopra dovranno essere altresì prodotte:

- a) una nota di integrazione in merito all'attuale stato di crisi della società ricorrente;
- b) una situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 31.12.2017;

INVITA



il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità (mensile) in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo delle scadenze, dei suddetti obblighi informativi;

SEGNALA AL DEBITORE

- che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti e il compimento di atti contemplati dall'art. 173 l.f. determineranno la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, co. 2, l.f.;
- che, qualora l'attività compiuta risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentiti il debitore, il commissario giudiziale ed eventualmente i creditori, potrà abbreviare il termine fissato;

AVVISA IL DEBITORE

- che, fermo il rispetto degli obblighi informativi imposti, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che provvede previa acquisizione del parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161 co. 7, l.f.;
- che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f., ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 1, l.f., è necessario che il professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., attesti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino all'omologazione, che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto anche del carico prededucibile così generato;
- che in ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-*bis* l.f., per l'eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 4, l.f., il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), l.f. deve attestare che le suddette prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (salvo che si tratti di pagamenti che vengano effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

DISPONE

- che la cancelleria predisponga apposita tabella riepilogativa dei termini previsti - ai fini della verifica dell'ottemperanza agli obblighi informativi imposti - ed acquisisca il parere del commissario giudiziale sugli atti depositati dal debitore, da trasmettere poi al giudice delegato;


DELEGA

- all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario il dott. Alessandro Nastri, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA

- alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 14/03/2018



Il Giudice relatore
(dott. Alessandro Nastri)

Il Presidente
(dott. Massimo Zanetti)